

Il Consiglio di Stato

Signori
- Fabrizio Sirica
- Ivo Durisch
- Nicola Schoenenberger
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 7 settembre 2020 n. 93.20

Facciamo chiarezza sulla prassi del Dipartimento delle istituzioni per stabilire il centro di interessi di cittadini dimoranti e domiciliati

Interrogazione 8 settembre 2020 n. 95.20

Violazione delle garanzie procedurali nelle indagini riguardanti i permessi di dimora?

Interrogazione 8 settembre 2020 n. 96.20

Spreco delle forze di polizia e danni per l'economia ticinese

Signori deputati,

ci riferiamo alle interrogazioni citate in oggetto, constatando che le stesse prendono spunto dalla trasmissione della RSI Falò di giovedì 3 settembre 2020, durante la quale sono state mosse delle critiche all'operato dell'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP).

Prima di entrare nel merito delle critiche sollevate è doveroso rilevare come la citata trasmissione nonché i numerosi atti parlamentari che ne sono scaturiti, non riflettono una corretta lettura della realtà; in particolare essi hanno la tendenza a evidenziare taluni fatti tralasciandone altri altrettanti rilevanti ai fini di un giudizio in piena cognizione di causa. Di seguito si avrà quindi modo di contestualizzare i temi citati nelle interrogazioni.

In primo luogo si tratta di distinguere i due ambiti menzionati, vale a dire quello dei **soggiorni fittizi** e quello dell'**ordine pubblico**, questo primo passo permetterà di portare la chiarezza necessaria per una corretta comprensione delle prassi dell'UM.

Secondariamente, un ulteriore aspetto della citata trasmissione da analizzare criticamente è l'idea, fuorviante, circa l'uniformità dei responsi dati dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) in ambito stranieri. La percezione che le autorità giudiziarie abbiano giudicato in egual modo e negativamente sia i ricorsi in ambito di ordine pubblico sia quelli in ambito di soggiorni fittizi è erronea. Molte decisioni dell'UM in ambito di dimore fittizie sono state confermate dall'Alta Corte cantonale nonché dal Tribunale federale, conducendo così a un consolidamento della propria prassi.

Inoltre, risulta indispensabile, per comprendere il reale quadro decisionale, distinguere da una parte tra la legalità delle decisioni emesse dall'Autorità della migrazione e, dall'altra la latitudine di giudizio concessa all'Autorità nell'applicazione di tale compito. Va qui dunque fermamente ribadito che l'UM ha sempre emesso decisioni fondate sulla legge.

Tuttavia, come è giusto che sia, laddove la legge stessa consente all'Autorità degli stranieri un margine d'apprezzamento, la stessa ha sviluppato delle proprie prassi. Prassi che non si sostituiscono al diritto, ma - lungi dallo sfociare nell'arbitrio - servono a delineare una linea comune al suo interno nella trattazione delle pratiche. Ciò consente di chiarire concetti giuridici aleatori, ovvero che sono soggetti a interpretazione e apprezzamento, quali ad esempio: "*lontano nel tempo*", "*reato grave*", "*pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l'ordine pubblici*", ecc. Tale approccio garantisce il rispetto del principio di parità di trattamento nella gestione delle pratiche all'interno dei diversi servizi dell'Ufficio. Esse sono in continua evoluzione e vengono costantemente adeguate in base agli sviluppi legislativi e giurisprudenziali.

Le testimonianze dei cittadini stranieri citati nella trasmissione rispecchiano una valutazione dei casi unicamente in base alle loro aspettative e alla loro visione personale, che non collimano con i criteri legali che l'Autorità è tenuta ad ossequiare e che sarebbero emersi se vi fosse stata una esposizione integrale delle decisioni emesse, così da consentire ai telespettatori (e ai parlamentari che hanno fondato gli atti parlamentari in oggetto dando per assodate le conclusioni tratte dal servizio) di crearsi un'opinione corretta e chiara dei singoli casi.

Infatti, nel rispetto del segreto d'ufficio e della legislazione sulla protezione dei dati, l'Autorità è impedita a commentare singoli casi, ciò che non deve essere confuso con un'assenza di risposte. Il trasferimento della discussione di casi dal piano istituzionale a quello mediatico pone sovente le Autorità amministrative in posizione di svantaggio. Nell'ottica di una corretta verifica delle fonti si raccomanda agli organi di stampa di procedere a un'attenta verifica della documentazione che, nel caso di procedure amministrative, risulta sempre essere in possesso delle persone direttamente interessate dalle stesse. Per i Servizi dell'amministrazione cantonale la trattazione dei casi non può discostarsi dalla sede istituzionale ed eventuali contestazioni circa la conformità delle decisioni emanate devono - se del caso - aver luogo nelle opportune sedi ricorsuali.

In considerazione dei diversi aspetti inerenti al diritto degli stranieri, riteniamo doveroso ribadire alcuni aspetti concernenti sia l'ambito dell'ordine pubblico sia quello dei soggiorni fittizi, che non sono stati correttamente esposti durante la trasmissione Falò dello scorso 3 settembre u.s., così da creare una preoccupante confusione:

A. Ordine pubblico:

Il messaggio secondo cui l'UM avrebbe emesso decisioni negative o di revoca basandosi unicamente su di una singola condanna bagatellare è fuorviante.

L'Ufficio nega o revoca un permesso se la condanna presente sul certificato penale è di lunga durata¹ per un reato grave (ad es. reati contro l'integrità fisica e sessuale, stupefacenti, rapina, ecc.) o in caso di condanne minori, ma con recidiva oppure ancora se vi è un comportamento manifestamente irrispettoso dell'ordinamento giuridico e delle autorità.

A questo proposito va rilevato che l'art. 5 dell'Allegato I ALC non presuppone forzatamente la presenza di reati penali; una persona può essere ritenuta un pericolo attuale e concreto per l'ordine e la sicurezza pubblici anche in base a un suo comportamento. Appare ragionevole

¹ Ovvero superiore ai 12 mesi come indicato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza DTF 135 II 377, consid. 4.2; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010, consid. 2.1).

considerare una persona rea in passato di reati gravi, magari reiterati, propensa a mentire alle autorità nell'autocertificazione, magari poco incline al rispetto delle leggi e possa risultare concretamente e in maniera attuale un rischio per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Inoltre, non va dimenticato come l'UM sia confrontato con un numero non indifferente di cittadini stranieri che sottacciano nell'autocertificazione relativa ai precedenti penali di aver interessato le Autorità di perseguimento penale.

A tale proposito giova rimarcare come la giurisprudenza del TRAM abbia ricordato che: "(...) *il fatto di fornire indicazioni false o di tacere fatti essenziali non costituisce, alla luce dell'ALC, una causa di revoca o di rifiuto del rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno o per frontalieri (STF 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.2.3), tenuto conto del contesto nel quale si inserisce, questo modo può invece essere preso in considerazione per valutare il comportamento del richiedente e può quindi costituire un indizio di una minaccia attuale ed effettiva per l'ordine pubblico, a seconda delle circostanze (STF 2C_908/2010 del 7 aprile 2011, consid. 4.3)*" (cfr. sentenza TRAM del 23 luglio 2019, inc. n. 52.2018.109, consid. 4.2).

Il fatto di sottacere i propri precedenti penali al momento del rilascio o del rinnovo di un permesso in Svizzera ha indubbiamente delle conseguenze circa la tempestività delle decisioni dell'UM. Difatti, laddove il cittadino straniero al momento della sua entrata in Svizzera non indica in modo veritiero di avere dei precedenti penali, l'Autorità della migrazione può venire a conoscenza di tali condanne anche dopo diversi anni, per esempio nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di domicilio C oppure a seguito di una condanna emessa in Svizzera. In altre parole, condanne che al momento della decisione amministrativa potevano essere considerate come attuali e concrete, con il passare del tempo – sia perché sono state sottaciute sia per la tempistica della procedura ricorsuale – non possono più giustificare una revoca poiché la loro rilevanza è stata superata dagli eventi. Ne consegue che la durata dell'iter ricorsuale può incidere sulla valutazione operata dall'istanza superiore sulle condanne, che hanno portato l'UM a emettere una revoca e a considerare le stesse lontane nel tempo, accogliendo conseguentemente il ricorso. Non è raro che questo fatto sia sfruttato scientemente e consapevolmente dai ricorrenti che approfittando dei tempi non proprio corti della giustizia adiscono le vie legali al solo scopo di ritardare la valutazione e la decisione relativa alla propria situazione e beneficiare dell'effetto che il tempo trascorso inevitabilmente ha per rapporto all'esame delle circostanze della fattispecie concreta.

Si aggiunga come in questo ambito il TRAM ha accolto diversi ricorsi interposti contro decisioni della SP per ragioni di proporzionalità, ovvero per ragioni riconducibili alla lunga presenza della persona in Svizzera o per via dei legami famigliari e sociali che aveva nel frattempo instaurato. Tuttavia, in tali fattispecie l'Alta Corte cantonale non ha relativizzato la gravità dei reati commessi e, anzi, in non poche occasioni ha emesso una formale decisione di ammonimento (art. 96 cpv. 2 LStrI) nei confronti del ricorrente. Tutto ciò a comprova che i presupposti per la decisione di revoca o di non rinnovo erano presenti.

B. Soggiorni fittizi (centro vita e interessi):

Innanzitutto, è bene sottolineare che nessun cittadino straniero oggetto di controlli sull'effettività del proprio domicilio è da ritenersi prevenuto colpevole di alcunché, nella misura in cui si tratta di una procedura di accertamento amministrativa.

La definizione di centro di vita e degli interessi è determinata da una serie di elementi e comportamenti. Proprio per tale motivo, le verifiche che vengono svolte sono modulate a dipendenza delle circostanze del singolo caso.

Per meglio comprendere la tematica va rammentato come la procedura in materia di stranieri

sia retta dalla massima d'ufficio. Ne consegue che l'Autorità della migrazione è tenuta a rilasciare il permesso che più pertiene alla situazione fattuale concreta e reale della fattispecie esaminata (cfr. Istruzioni – Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), cap. 3.5, p. 59). Questo comporta di dover intervenire con la revoca di un determinato permesso o con il rilascio di un'altra tipologia di permesso rispetto a quella auspicata dalla persona straniera, laddove le circostanze oggettive divergono dalle condizioni determinanti relative a un preciso titolo di soggiorno.

Uno dei temi trattati nella trasmissione è stato quello della modalità, con la quale l'UM e la Polizia cantonale accertano l'effettività del soggiorno dei cittadini stranieri.

È bene qui rammentare che la base legale dei controlli effettuati da parte delle citate Autorità è regolamentata sia a livello federale (art. 98 cpv. 3 LStrI) sia a livello cantonale nella Legge di applicazione alla legislazione federale sulle persone straniere, così come nella Legge sulla polizia. Per tutti gli aspetti procedurali inoltre ci si rifà alla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

Va poi ricordato come nell'ambito delle procedure in materia di permessi per stranieri, vige l'obbligo di collaborazione da parte di questi ultimi (art. 90 LStrI)². Anzi, come specifica la giurisprudenza, malgrado all'Autorità competa l'accertamento dei fatti determinanti, ciò non esenta la persona straniera dall'obbligo di illustrare compiutamente quegli elementi che erano solo a lui noti o che potevano essere presentati dallo stesso con poco sforzo³.

La SP opera in un contesto amministrativo e non penale. Per tale motivo non vi è necessità di ottenere una preventiva autorizzazione da parte di un Magistrato per poter svolgere delle verifiche, anche all'interno del domicilio di un cittadino straniero. I sopralluoghi (e non le "perquisizioni", come riportato nell'interrogazione n. 95.20) nelle abitazioni delle persone straniere interessate possono avvenire unicamente dietro loro esplicito consenso, il quale viene riportato a verbale⁴. Considerata la crucialità della tipologia di procedura applicata ai fini della valutazione dell'operato della autorità sarebbe auspicabile che le critiche formulate da professionisti si fondassero su presupposti tecnici corretti. Va da sé che una mancata collaborazione può corroborare i dubbi circa l'effettiva presenza di una persona.

Stante quanto precede il quadro giuridico in cui vengono svolti i controlli da parte della SP e della Polizia cantonale è conforme al principio di legalità e alla giurisprudenza più autorevole in materia.

Onde consentire che le risultanze degli accertamenti siano utilizzabili ai fini probatori è necessario che l'UM monitori una specifica situazione in maniera approfondita e nell'arco di un periodo di almeno 6 mesi. L'art. 61 cpv. 2 LStrI dispone infatti che questa sia la durata di assenza all'estero che determina la decadenza del permesso di dimora o di domicilio. Tale lasso di tempo consente di determinare una tendenza comportamentale e non una singola situazione circoscritta, di modo che gli esiti riscontrati durante tale periodo godono di maggiore valore probatorio. A questo proposito è quindi opportuno rilevare come le modalità di controllo siano state modulate in base agli elementi sviluppati dalla giurisprudenza in materia.

² cfr. a questo proposito la sentenza del TRAM inc. n. 52.2018.337 del 29 gennaio 2020, consid. 4.2.1.

³ (cfr. DTF 2C_575/2009 del 1.6.2010, consid. 3.5 con ulteriori rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale; cfr. anche DTF 130 II 482, consid. 3.2, DTF 126 II 97, consid. 2e seg.).

⁴ cfr. a questo proposito la sentenza TRAM inc. n. 52.2017.557 del 4 febbraio 2019, consid. 3.3.

In tale ambito, va fatto presente che la giurisprudenza del TRAM ha sempre sostenuto le modalità, con le quali la Sezione della popolazione ha svolto le proprie verifiche sul territorio⁵, confermando di regola le conclusioni a cui è giunta la stessa Sezione. Ciò ha condotto a un consolidamento della prassi dipartimentale.

Anche il Tribunale federale ha deciso su casi ticinesi di soggiorno fittizio, senza mai ravvisare problemi legali dal punto di vista dei controlli eseguiti, anzi confermando le decisioni dell'UM proprio in virtù degli accertamenti svolti da parte dell'Autorità dipartimentale⁶.

Non solo, nella risposta a queste interrogazioni è bene rimarcare come l'Alta Corte cantonale ha giudicato conforme la prassi adottata dall'UM di non rilasciare, rispettivamente di revocare un permesso di dimora B o di domicilio C, qualora il cittadino straniero adotti un comportamento del tutto simile a quello di lavoratore frontaliere:

“A. Q. si è comportato alla stregua di un lavoratore frontaliere. Sotto questo profilo bisogna tenere conto che l'art. 9 cpv. 4 OLCP, riferendosi all'art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC, secondo cui le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio, sancisce che i frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora e a richiedere, in applicazione per analogia dell'art. 9 cpv. 1 OLCP, un permesso per frontalieri sulla base dell'art. 11 LStrl. Va da sé che non soggiornando regolarmente e ininterrottamente in Svizzera ed avendo il centro degli interessi personali e famigliari in I., il ricorrente non può pretendere neppure il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS per stabilirsi definitivamente nel nostro Paese. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. In siffatte circostanze il Dipartimento non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre, la decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima deve essere confermata, risultando rispettosa del principio di proporzionalità” (cfr. sentenza TRAM inc. n. 52.2017.532 del 31 maggio 2019, consid. 3.3, 3.4 e 4, sottolineatura della scrivente Autorità).

Inoltre, si ricorda che il controllo del territorio rappresenta uno dei compiti primari della Polizia e che il rispetto delle norme in vigore favorisce un'economia corretta. Rileviamo che questi accertamenti permettono di evitare che vengano erogate indebitamente prestazioni sociali a persone straniere, che non ne hanno diritto, poiché non rispettano le condizioni pertinenti al permesso di cui sono titolari. Tali interventi vanno a beneficio delle finanze dello Stato e di riflesso della collettività. È infatti compito dello Stato che gli aiuti finanziari siano distribuiti correttamente e unicamente a coloro che ne sono legittimati.

In aggiunta si ricordi come attraverso le dimore fittizie, persone legate a realtà criminali e delinquenziali cerchino di insediarsi nel tessuto economico e sociale locale, a detrimento ancora una volta della collettività e della sicurezza e dell'ordine pubblici interni. È quindi opportuno che lo Stato effettui, sui diversi livelli istituzionali, un buon controllo del territorio, affinché siano rilevati tempestivamente simili fenomeni.

⁵ A tale proposito il TRAM indica che: *“Ritenuto però che chi richiede il rilascio di un'autorizzazione di domicilio dopo aver beneficiato di un permesso di dimora UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa nel nostro Paese deve avere la volontà di stabilirsi in Svizzera, a ragione l'Autorità dipartimentale ha predisposto delle verifiche sulla presenza regolare del ricorrente sul nostro territorio. In effetti, quelle del centro degli interessi è una questione che non può essere risolta partendo da una presunzione, ma è un aspetto sul quale dev'essere fatta luce attraverso un esame, un confronto e una ponderazione complessiva delle prove a disposizione”* (cfr. sentenza del TRAM n. 52.2018.337 del 29 gennaio 2020 al consid. 4.2, sottolineatura della scrivente Autorità).

⁶ cfr. ad es.: DTF 2C_498/2015 del 5.11.2015 e DTF 2C_408/2010 del 15.12.2010.

Un altro elemento rilevante è quello relativo al tempo trascorso tra l'emissione della prima decisione amministrativa fino a quando il TRAM statuisce sul ricorso. È palese che fatti e circostanze possano assumere un peso diverso, in particolare nel contesto della proporzionalità e della ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, se valutate ed esaminate in periodi diversi. In effetti non è raro che il TRAM debba determinarsi su decisioni risalenti a diversi anni prima. Inoltre, non di rado l'esito positivo di una procedura ricorsuale in materia di stranieri dipende dal fatto che le lacune circa le condizioni di soggiorno riscontrate dall'Autorità dipartimentale alla base della sua decisione, vengono poi sanate in corso d'opera oppure che una condanna, che l'Autorità dipartimentale ha giustamente considerato come "attuale", al momento in cui viene esaminata dal TRAM sia giudicata come lontana nel tempo. In molte fattispecie le decisioni negative dell'UM risultavano pertanto corrette al momento in cui sono state rese, nonostante il successivo parere contrario dell'istanza superiore.

Va qui ulteriormente evidenziato, come il tempo medio di evasione delle procedure ricorsuali in ambito di stranieri sia per il Consiglio di Stato di 346 giorni, mentre per il TRAM esso ammonta di media a 744 giorni.

A margine, ci permettiamo di riprendere le risposte trasmesse dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) a domande poste da un quotidiano svizzero-tedesco sul tema in oggetto.

"Per quanto ne sappiamo, il Canton Ticino non rifiuta il permesso di soggiorno sulla base di un'unica (vecchia) condanna. Si tiene sempre conto del principio di proporzionalità.

Per ottenere un permesso di dimora (permesso B), la persona interessata deve avere i suoi interessi principali in Svizzera. Lo afferma la giurisprudenza del Tribunale federale. In caso di dubbio, è possibile verificare se l'interesse principale è effettivamente in Svizzera - in caso contrario, non può essere rilasciato alcun permesso di soggiorno. Se tale permesso è già stato rilasciato, deve essere ritirato dalle autorità e, se necessario, sostituito dal permesso "corretto" (permessi per frontalieri o prestatori di servizi).

Importante: il permesso ha un impatto diretto sui diritti e i doveri del cittadino straniero. Deve quindi corrispondere alla reale situazione di vita del cittadino straniero.

Contro le decisioni del Servizio cantonale della migrazione è possibile presentare ricorso - prima presso il Servizio giuridico del Consiglio di Stato, poi presso il Tribunale amministrativo ticinese e infine presso il Tribunale federale. La scelta dell'interessato di avvalersi di questi rimedi giuridici dipende interamente da lui o da lei."

Questo permette già di chiarire anche l'approccio dell'Autorità federale in materia di migrazione, che negli ultimi anni – a seguito anche delle modifiche della LStrI ha ristretto i parametri di valutazione in fase di verifica delle richieste. Approccio che non si discosta da quello dell'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione e di altri Servizi interessati.

È noto come la citata unità amministrativa abbia visto crescere negli anni il proprio carico lavorativo, sia a seguito dell'incremento del numero di cittadini stranieri che lavorano o risiedono in Ticino sia a causa delle misure che nel tempo sono state introdotte per arginare gli abusi emersi in tale ambito. Questo ha portato le Autorità della migrazione a dover trovare un punto di equilibrio tra il dovere istituzionale di proteggere le risorse e gli interessi del proprio territorio e le esigenze sancite da accordi sovranazionali. Esercizio questo tutt'altro che facile e oggetto di numerosi atti parlamentari sia a livello cantonale sia a livello federale.

Non possiamo non rilevare come lo stesso Gran Consiglio chieda, da una parte, un sempre maggiore rigore nell'applicazione delle norme in materia di stranieri come pure interventi più incisivi mentre, dall'altra, il medesimo Legislativo non lesina critiche all'operato

dell'Amministrazione pubblica quando dà seguito a tali propositi. Tra gli altri atti parlamentari di cui è stata oggetto la SP negli ultimi anni nei quali sono stati richiesti maggiori controlli e particolare rigore nel rilascio dei permessi, ricordiamo i seguenti:

- Mozione 18 maggio 2015 presentata da Giorgio Galusero e cofirmatari per il Gruppo PLR "Chiarire le procedure per la concessione di permessi di dimora", unitamente ai rinvii in essa citati;
- Interrogazione 8 ottobre 2018 n. 147.18 presentata da Matteo Pronzini "Permessi B: persone sospettate di relazioni con la N'drangheta entrano in Ticino come notificati?";
- Mozione 2 giugno 2014 presentata da Daniele Caverzasio e cofirmatari "Stop all'immigrazione di massa e riduzione della durata dei permessi G";
- Interrogazione 14 maggio 2019 n. 19.79 presentata da M. Pronzini per MPS-POP-Indipendenti: "Finto cuoco di Berlusconi: con quale permesso si è stabilito in Ticino?";
- Interpellanza 19 giugno 2019 n. 1872 presentata da Giorgio Fonio e Fiorenzo Dadò "Ricercato in Italia, pacificamente in Ticino: come mai?";
- Mozione 23 settembre 2013 presentata da Christian Vitta per il Gruppo PLR "Migliorare le procedure per la concessione di permessi di dimora";
- Interrogazione 19 settembre 2014 n. 171.14 presentata da Massimiliano Robbiani "Voglio il permesso B ma vivo in Italia; in Svizzera solo il nome sulla bucalettere";
- Interrogazione 16 settembre 2014 n. 167.14 presentata da Marco Chiesa "Cercasi inquilino fittizio";
- Interrogazione del 16 dicembre 2015 n. 192.15 presentata da Maurizio Agustoni, Fiorenzo Dadò e Giorgio Fonio "Rinuncia al certificato dei carichi pendenti: quali rischi per la sicurezza?";
- Interrogazione del 26 novembre 2014 n. 203.14 presentata da Massimiliano Robbiani "Frontaliere capo mafia alle Officine di Bellinzona. Quali controlli vengono effettuati?";
- Interrogazione del 14 ottobre 2014 n. 187.14 presentata da Massimiliano Robbiani "Invalidi in Italia, ma attivi in Ticino: truffa con revoca immediata del permesso G?";
- Interpellanza del 27 gennaio 2019 n. 1823 presentata da Matteo Pronzini "Caso Gucci: quali controlli sulle residenze dei globalisti e dei manager?";
- Interrogazione del 26 dicembre 2018 n. 191.18 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Il Canton Ticino come applica la legislazione sui cittadini stranieri e come tiene conto della giurisprudenza?".

Anche per questo motivo il Dipartimento delle istituzioni ha ritenuto di rivedere la propria prassi, nel rispetto del margine di apprezzamento concesso dalla legislazione in ambito di stranieri e dalla procedura amministrativa nonché nei limiti imposti dalle leggi e dalla giurisprudenza in vigore.

Il Governo controlla in sede di ricorso segnatamente la legalità delle decisioni in prima istanza, il rispetto dei principi della correttezza e della buona fede, della giurisprudenza e della dottrina, e può qui confermare la validità delle modalità lavorative delle autorità amministrative responsabili dell'applicazione della legislazione vigente.

Di seguito si andrà dunque a rispondere alle domande riportate nelle interrogazioni parlamentari.

Interrogazione 7 settembre 2020 n. 93.20**Facciamo chiarezza sulla prassi del Dipartimento delle istituzioni per stabilire il centro di interessi di cittadini dimoranti e domiciliati**

Preliminarmente occorre osservare che il semplice dato numerico non può dare alcuna indicazione riguardo alle ragioni che hanno condotto all'accoglimento, totale o parziale, di un ricorso. Tali motivi possono variare anche sensibilmente da un caso all'altro. Inoltre, come accennato in precedenza, sovente l'esito favorevole di un ricorso è dettato non tanto dall'inadeguatezza della decisione impugnata, quanto piuttosto dal fatto che nel periodo che intercorre fra la decisione dell'UM e quella del Consiglio di Stato lo straniero interessato ha provveduto a sanare la propria posizione (ad esempio trasferendo il proprio centro di vita e degli interessi personali in Svizzera), circostanze delle quali l'Autorità di ricorso in virtù dell'effetto devolutivo deve tenere conto.

I dati che seguiranno nelle domande n. 1 - 5 fanno sempre riferimento alla data di emissione della decisione UM, non all'anno in cui il ricorso è stato evaso dall'istanza superiore (che invece può riferirsi a un altro anno).

1. **Quanti sono stati gli incarti evasi negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dall'Ufficio della migrazione/Sezione della popolazione conclusi con una revoca, mancata conferma o constatazione di decadenza di un permesso a persone straniere motivato dal fatto che il centro degli interessi personali non sarebbe stato in Svizzera?**

Decisioni negative con termine di partenza	2015	2016	2017	2018	2019
Soggiorno fittizio	111	131	100	125	272

Si tenga presente che l'aumento relativo all'anno 2019 è dovuto al recupero degli arretrati.

2. **Quante di queste decisioni sono state oggetto di ricorso al Consiglio di Stato?**

Ricorso Consiglio di Stato	2015	2016	2017	2018	2019
Soggiorno fittizio	57	36	35	65	113

3. **Quanti ricorsi sono stati respinti a quanti accolti dal Governo?**

Ricorso Consiglio di Stato	2015	2016	2017	2018	2019
Accolto	12	3	5	1	2
Parzialmente accolto	2	0	0	0	1
Evaso ai sensi dei considerandi	0	2	2	0	0
Respinto	37	26	21	53	31
Irricevibile	4	2	3	2	7
Privo di oggetto	1	0	0	1	0
Stralciato dai ruoli	1	3	4	5	12
In corso	0	0	0	3	60

4. Quante decisioni negative del Consiglio di Stato sono state oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo?

Ricorso Tribunale cantonale amministrativo	2015	2016	2017	2018	2019
Soggiorno fittizio	25	9	14	32	19

5. Quanti ricorsi sono stati respinti e quanti accolti dal Tribunale?

Ricorso Tribunale cantonale amministrativo	2015	2016	2017	2018	2019
Accolto	2	2	1	0	0
Parzialmente accolto	1	1	0	0	0
Evaso ai sensi dei considerandi	0	0	0	0	0
Respinto	16	6	9	7	4
Irricevibile	1	0	1	1	2
Privo di oggetto	0	0	0	0	0
Stralciato dai ruoli	2	0	1	0	0
In corso	3	0	2	24	13

Il tempo medio trascorso dalla decisione negativa UM alla sentenza degli organi di ricorso (calcolato sulle decisioni negative con TP per gli anni 2015-2019):

- Da decisione negativa UM a sentenza Consiglio di Stato: 348 giorni (valore massimo 1'540 giorni);
- Da decisione negativa UM a sentenza TRAM: 774 giorni (valore massimo 1'723 giorni);
- Da decisione negativa UM a sentenza TF: 834 giorni (valore massimo 1'586 giorni).

6. Che tipo di verifiche vengono condotte per arrivare a decidere se il centro degli interessi personali di uno straniero è o non è in Svizzera?

Prima di tutto si ribadisce nuovamente come per tutti gli aspetti procedurali che concernono il controllo sul soggiorno di un cittadino straniero in Svizzera fa stato la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) e che nel contesto delle procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi per stranieri, vige l'obbligo di collaborazione da parte di questi ultimi (art. 90 LStrl). Gli accertamenti che sono svolti per determinare il centro di vita e degli interessi personali di un cittadino straniero sono molteplici e coinvolgono più Autorità, come i Comuni, quali Autorità di prossimità e incaricate del controllo degli abitanti nonché la Polizia cantonale per le verifiche sul territorio.

Di norma, gli accertamenti non vengono avviati dall'UM in modo autonomo e sistematico, bensì sono la conseguenza di una specifica segnalazione fatta all'UM da parte dei Comuni, di altri Uffici dell'Amministrazione cantonale, della stessa Polizia cantonale (p. es. nel contesto dell'esame delle condizioni necessarie per la trasformazione del permesso di dimora B in permesso di domicilio C) oppure da parte di terzi.

Prima di avviare i controlli sul territorio, l'UM accerta nei propri atti se, oltre alla segnalazione, vi siano ulteriori elementi che inducano a credere che il soggiorno di un determinato cittadino

straniero sia da ritenersi non effettivo né concreto. Laddove possibile, esso considera pure il consumo elettrico presso l'abitazione dell'interessato.

Se da tali accertamenti emergono sufficienti indizi di un possibile soggiorno fittizio, l'Ufficio coinvolge in primo luogo il Comune interessato, onde comprendere se anche da parte dell'Ente locale vi siano sospetti di una residenza di comodo.

A seguito di tale riscontro viene coinvolta la Polizia cantonale per gli accertamenti in loco, i quali possono comportare delle puntuali verifiche all'esterno dell'abitazione dello straniero interessato, a orari e giorni differenti, per acclarare se il medesimo sia effettivamente presente o meno. Tali controlli si concludono, di regola, con la verbalizzazione della persona straniera, alla quale vengono compiutamente illustrate le basi legali in ambito di controlli dei soggiorni fittizi e l'obbligo di collaborazione dei cittadini stranieri in questo contesto.

Per quanto riguarda, invece, il sopralluogo nell'alloggio della persona straniera, va qui evidenziato che ciò avviene unicamente dietro esplicito consenso del medesimo riportato a verbale di Polizia e inoltre, al termine della visita domiciliare, la persona viene invitata a indicare se vi siano stati dei problemi durante il sopralluogo.

Infine, la determinazione del centro di vita e degli interessi personali di un cittadino straniero sussiste laddove vi sono più elementi convergenti che conducono alla conclusione che la presenza dello straniero in Svizzera non sia effettiva, ma unicamente di comodo, poiché egli mantiene i propri interessi personali, e in alcuni casi anche quelli professionali, all'estero e per tale ragione si assenta con regolarità dal nostro territorio.

7. **Concretamente quanti atti di "indagine" vengono mediamente condotti dalla Polizia cantonale e comunale per arrivare a decidere se il centro degli interessi personali di uno straniero è o non è in Svizzera?**
8. **Quanti atti di indagine sono stati svolti nel 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (dati differenziati per anno)?**

Innanzitutto è doveroso ribadire nuovamente che non si tratta di atti indagine, termine che fa erroneamente riferimento alla procedura penale, mentre qui si tratta di una procedura amministrativa.

Per quanto riguarda le cifre, il numero di incarti trasmessi dalla Sezione della popolazione alla Polizia cantonale ammonta a (rapporti di esecuzione):

2015: 710;
 2016: 642;
 2017: 569;
 2018: 698;
 2019: 873;
 2020: 611(stato 20.09.2020).

Si rileva che la Sezione della popolazione richiede alla Polizia cantonale diversi tipi di accertamento nei seguenti ambiti:

- verifica termine di partenza (per cessata attività, revoca permesso, domanda RA respinta/ritirata, scarcerazione, respingimento, ...);
- verifica attività abusiva (però spesso legata con la voce precedente);
- verifica soggiorno sul territorio svizzero sull'arco di 6 mesi (verifica dimora fittizia);
- verifica matrimonio fittizio o situazione familiare;
- ricerche RIPOL;
- altro.

È importante sottolineare che a livello statistico non risulta possibile ottenere delle cifre significative, poiché le categorie sopra citate sono allestite in base al compito di esecuzione iniziale, il tipo di verifica può però evolvere nel corso dell'accertamento. Anche il numero di controlli è legato al tipo di verifica in corso e non può essere estrapolato dai dati a disposizione se non manualmente, analizzando ogni singolo caso. Per lo stesso motivo non è possibile quantificare il numero di giornate impiegate dalla Polizia cantonale per questo tipo di controlli.

9. Esistono prassi di “indagine” diverse a dipendenza del Comune di residenza?

No, di norma l'UM applica la prassi riportata alla risposta alla domanda n. 6.

Può, per contro, capitare che un singolo Comune svolga autonomamente degli accertamenti nel contesto del controllo abitanti, laddove da parte sua vi siano dei sospetti di un soggiorno fittizio. Eventuali riscontri in tal senso sono poi segnalati anche all'Autorità cantonale degli stranieri.

10. Sulla base di quali norme giuridiche vengono svolti questi atti “indagine”?

Il quadro giuridico di riferimento è riportato in ingresso al presente atto parlamentare al quale rinviamo.

11. In che misura si ritiene ragionevole giungere alla conclusione che il centro degli interessi personali non sia in Svizzera di fronte a persone che vivono sole e lavorano tutto il giorno solo perché hanno un basso consumo elettrico e di acqua?

Come riferito nella risposta alla domanda n. 6, la determinazione del centro di vita e degli interessi personali da parte dell'UM avviene a seguito di una ponderazione di diversi elementi e tenendo conto della situazione personale nonché dello scopo del soggiorno di un cittadino straniero in Svizzera.

Interrogazione 8 settembre 2020 n. 95.20

Violazione delle garanzie procedurali nelle indagini riguardanti i permessi di dimora?

- 1. Qual è la base legale su cui si fondano le centinaia di perquisizioni effettuate dalla Polizia cantonale e dalla Polizia comunale (fornendone il numero negli ultimi 5 anni compreso il 2020) presso centinaia di titolari di un permesso B e di un permesso C, senza preavviso, anche il mattino presto, compiendo verifiche in tutti i locali del domicilio, frugando negli armadi e nelle scrivanie e ponendo domande ai presenti che rientrano nella sfera privata personale segreta protetta dalla legislazione federale sulla legislazione dei dati?**

La risposta a questo articolato quesito è costituita da più elementi.

Per quanto riguarda la base legale rimandiamo integralmente a quanto indicato in ingresso al presente atto parlamentare. Considerata l'importanza della procedura applicabile (in questo caso quella amministrativa) sarebbe auspicabile che gli atti parlamentari che dovrebbero essere intesi a fornire informazioni chiare e oggettive alla popolazione del nostro Cantone fossero formulati facendo capo a una terminologia giuridicamente corretta e non fuorviante quale il termine “perquisizioni” (a maggior ragione nei casi in cui gli atti sono presentati da professionisti debitamente formati).

Rélativamente alla richiesta di dati sui controlli effettuati presso il domicilio di cittadini stranieri nel contesto dei soggiorni fittizi, non è possibile fornire un dato così granulare.

Infine, considerato come la domanda così come è stata da voi posta contiene non poche inesattezze circa l'operato della SP e della Polizia cantonale, è opportuno rimarcare nuovamente quanto segue: di norma i controlli svolti dalla Polizia cantonale in questo ambito avvengono all'esterno dell'abitazione delle persone straniere interessate, a orari e giorni differenti, al fine di acclarare se siano o meno effettivamente presenti sul territorio.

Al termine dei controlli, se necessario, la Polizia cantonale procede alla verbalizzazione della persona interessata, alla quale vengono inizialmente esposte le basi legali in ambito di controlli dei soggiorni fittizi e l'obbligo di collaborazione dei cittadini stranieri in questo contesto.

Un sopralluogo nell'alloggio della persona straniera, può avvenire unicamente dietro esplicito consenso del medesimo riportato a verbale di Polizia. Inoltre, al termine della visita domiciliare, la persona viene invitata a indicare se vi siano stati dei problemi durante il sopralluogo.

Si ricorda che le informazioni ottenute hanno consentito in non poche fattispecie di acclarare soggiorni fittizi di cittadini stranieri con la certezza imposta dalle Autorità giudicanti, quali TRAM e TF. Queste ultime, peraltro, hanno spesso basato le loro decisioni sui puntuali accertamenti svolti dalla Polizia cantonale e dalla SP, senza metterne in discussione le modalità.

2. Per quale motivo le informazioni e le dichiarazioni raccolte presso i titolari di permesso B e di permesso C non vengono verbalizzate e sottoposte per la firma alla persona interrogata?

Si ribadisce con fermezza che le informazioni e le dichiarazioni raccolte presso i titolari di un permesso di dimora B, rispettivamente di titolari di un permesso di domicilio C vengono verbalizzate e firmate dai diretti interessati. Ciò che è pure stato sottolineato a più riprese dallo stesso TRAM.

3. Per quale motivo gli interrogatori di titolari di permesso B e di permesso C, che possono durare anche due ore, vengono effettuati senza preavviso e senza l'assistenza di un patrocinatore legale? In altre parole, come mai lo Stato tratta i titolari di permessi con meno garanzie rispetto a quanto non faccia con un delinquente?

Prima di procedere alla verbalizzazione di un cittadino straniero circa il suo reale soggiorno sul territorio la Polizia cantonale fissa con il diretto interessato una data per procedere al colloquio. Pertanto, è a torto che gli interroganti affermano che i cittadini stranieri non vengono preventivamente avvertiti circa la loro audizione.

Per quanto riguarda, invece, la presenza di un legale, in linea di principio lo straniero ha il diritto di essere assistito dal suo avvocato durante l'audizione. Tale facoltà gli può essere preclusa soltanto se vi sono serie ragioni a giustificazione di tale decisione e se in seguito gli è data la possibilità di esprimersi al riguardo. Considerato l'ennesimo riferimento fuori luogo alla procedura penale è bene ricordare che quest'ultima, contrariamente a quella amministrativa, non prevede casi di patrocinio obbligatorio.

A tale proposito si rileva che in taluni casi i cittadini stranieri interessati dai controlli sul loro soggiorno sono stati verbalizzati alla presenza dei loro legali, consentendo così ai medesimi di godere appieno del loro diritto di essere sentiti (art. 29a Cost.).

- 4. Qual è il tenore delle circolari e delle direttive interne emanate dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Dipartimento delle istituzioni o da altri organi di quest'ultimo allo scopo di adeguare la suddetta prassi della Sezione della popolazione al contenuto delle sentenze del Tribunale cantonale amministrativo dopo che questi aveva annullato numerose decisioni della Sezione della popolazione (p. f. allegare testi integrali)?**

Le direttive riportano i principi sanciti dai Tribunali e riportati in ingresso alla presente risposta.

- 5. Per quale motivo la prassi d'inchiesta e decisionale della Sezione della popolazione non è ancora stata adeguata al contenuto delle numerose sentenze del Tribunale cantonale amministrativo che ha già annullato numerose decisioni infondate su questa prassi?**

La prassi è stata adeguata limitatamente alla giurisprudenza in vigore in tema di ordine pubblico. Per meglio contestualizzare la situazione va poi rilevato come spesso i tribunali si trovino a doversi determinare su decisioni che l'autorità amministrativa ha reso anni prima. Questo comporta che se nel frattempo vi sono stati degli adeguamenti di prassi, tale fatto non risulta ancora rilevabile alle autorità giudiziarie. Inoltre come già accennato in precedenza a causa del tempo trascorso le circostanze fattuali relative alla fattispecie possono assumere connotazioni diverse rispetto al momento della decisione impugnata che portano ad altre conclusioni. Lo stesso avviene quando la situazione viene sanata in sede ricorsuale.

Per quanto riguarda, invece, le verifiche in ambito di soggiorni fittizi non vi è motivo di modificare alcuna prassi, considerato come il Tribunale cantonale amministrativo, così come il Tribunale federale, non hanno mai sollevato alcuna obiezione all'operato della SP e della Polizia cantonale. Anzi, a volte le autorità giudiziarie hanno persino preteso che gli accertamenti venissero esplicitati meglio tramite l'esatto tracciamento dei tempi e delle modalità di controllo e che fossero previsti delle verifiche per una durata di sei mesi proprio a tutela dei diritti degli amministrati.

- 6. Come si giustifica l'apparente deviazione dai compiti istituzionali della Polizia nelle prassi adottate per gli accertamenti relativi ai rinnovi del permesso B e C?**

Si ricorda che il controllo del territorio rappresenta uno dei compiti primari della Polizia e che il rispetto delle norme in vigore favorisce un'economia corretta. I compiti svolti dalla Polizia in questo contesto rientrano appieno nel mansionario delle funzioni dei collaboratori delle unità amministrative coinvolte. Per quanto riguarda la Polizia cantonale i controlli sono sempre stati garantiti con l'effettivo ordinario, non è mai stato richiesto un aumento delle unità per questo tipo di controlli.

- 7. La prassi investigativa e la prassi cantonale di applicazione restrittiva della legge introdotta negli ultimi anni da parte della Sezione della popolazione è stata sottoposta per verifica alle Autorità federali che esercitano l'alta vigilanza sull'applicazione della legislazione federale sugli stranieri?**

Come riportato in ingresso alla risposta al presente atto parlamentare, la SEM negli scorsi giorni ha commentato a mezzo stampa la prassi in atto presso l'UM, senza sollevare alcun genere di critica al suo operato.

Interrogazione 8 settembre 2020 n. 96.20**Spreco delle forze di polizia e danni per l'economia ticinese**

- 1. Corrisponde al vero che persino la Camera di commercio e AITI hanno scritto al Governo per deplorare “la strategia antistranieri che danneggia lo sviluppo dell'economia ticinese e delle sue imprese”? in caso affermativo, come ha risposto il Governo Cc-TI e AITI (p.f. allegare testo integrale)?**

La Camera di Commercio e AITI hanno sollevato delle preoccupazioni principalmente inerenti alla tempistica del rilascio e rinnovo dei permessi, ponendo alcuni quesiti per meglio comprendere la differenza tra lo statuto di dimorante e quello di lavoratore frontaliero. Ora, si sottolinea che la situazione a livello di pratiche arretrate è stata risolta.

La SP è sempre ricettiva alle criticità segnalate.

- 2. Qual è il tenore delle circolari e direttive interne alla Polizia cantonale e alle Polizie comunali riguardanti le modalità di verifica della durata e modalità di presenza in Ticino di cittadini e cittadine straniere con permesso B o C negli ultimi 5 anni (p.f. allegare i testi integrali)?**

Gli ordini di servizio rappresentano direttive interne che contengono le disposizioni operative generali per il corpo di polizia. Tutti i documenti di servizio sono soggetti al segreto d'ufficio, come previsto dagli artt. 29 LORD, 26 lett. e RPol e 320 CPS e non sono dunque di principio accessibili a terzi.

- 3. A quanto ammontano i ricorsi effettuati contro le decisioni della Sezione della popolazione negli ultimi 5 anni e in quanti casi tali decisioni sono state annullate dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato? In quanti casi tali decisioni sono state successivamente annullate dal Tribunale cantonale amministrativo?**

Per praticità si rimanda alle risposte alle domande 2-5 contenute nell'interrogazione parlamentare n. 93.20.

- 4. A quanto ammonta il tempo impiegato negli ultimi 5 anni da parte del Servizio ricorsi del CdS per l'evasione dei ricorsi sulle revoche di permessi B e C?**

Non è possibile dare una risposta alla domanda.

Infatti, non è chiaro che gli interpellanti intendono il tempo per trattare il ricorso dalla sua entrata fino all'intimazione della decisione oppure quello per scrivere il progetto di decisione. In ogni caso il Servizio dei ricorsi non tiene un rilevamento del tempo impiegato per l'elaborazione dei progetti di decisione (né tantomeno per gestire un incarto dall'A alla Z) per i vari incarti in quanto questo dato non è rilevante per l'operatività del Servizio.

- 5. Qual è il tenore delle numerose sentenze mediante le quali negli ultimi 5 anni il Tribunale amministrativo del Canton Ticino ha annullato e dichiarato illegale la prassi instaurata negli ultimi anni da parte del Dipartimento delle istituzioni (p.f. allegare testi integrali anonimizzati)?**

Si sottolinea che nessuna sentenza del TRAM ha dichiarato illegale la prassi della SP.

Le sentenze degli ultimi 5 anni emesse dall'Alta Corte cantonale sono rintracciabili online (<http://www.sentenze.ti.ch/>) e va rammentato che la ricerca giuridica non rientra negli obblighi del Consiglio di Stato nel contesto degli atti parlamentari.

6. Corrisponde al vero che controlli e appostamenti vengono fatti, d'ufficio a tutti i titolari di un permesso B che richiedono un permesso C?

No, anche questa ennesima affermazione non corrisponde al vero.

I controlli sono eseguiti unicamente laddove sussista una chiara segnalazione oppure se vi sono sufficienti elementi per presagire che il soggiorno di un cittadino straniero sia fittizio e di comodo.

7. Come è possibile, malgrado la prassi usuale dei controlli a tappeto, con decine di appostamenti che le dimore fittizie dei manager del Gruppo Kering non siano state identificate?

Per rispondere a questa domanda si rimanda alle risposte fornite ai seguenti atti parlamentari:

- Interpellanza del 27 gennaio 2019 n. 1823: Caso Gucci: quali controlli sulle residenze dei globalisti e dei manager?
- Interpellanza 1. marzo 2019 n. 1850: Fashion Valley Olet- Schiavitù dei lavoratori e favori fiscali alle aziende e ai manager?
- Richiesta di costituire una Commissione parlamentare di inchiesta (CPI) sulla tematica "Residenze fittizie in Ticino per i manager del gruppo Kering" presentata il 21 marzo 2019 da Matteo Pronzini.
- Interpellanza 24 maggio 2019 n. 1864: Controlli sulle residenze fittizie: Gobbi ha mentito al Gran Consiglio?

8. Quante giornate sono state impiegate da parte di agenti della Polizia cantonale e delle Polizie comunali, negli ultimi 5 anni, per verificare se i titolari di permesso B risiedono effettivamente nel Cantone Ticino per il numero minimo dei giorni previsti dalla legge?

Si rimanda alla risposta alle domande n. 7 e 8 dell'atto parlamentare n. 93.20.

9. Come si spiega l'importante impiego delle forze di Polizia (appostamenti, controlli in case, interrogatori, eccetera) per procedura che dovrebbero essere appannaggio della Sezione della popolazione?

La SP non dispone di ispettori da impiegare sul territorio onde poter svolgere puntuali controlli, non solo nel contesto dei possibili soggiorni fittizi, ma anche in quello, ad esempio, delle società bucaletterie. Ecco perché, a livello legislativo cantonale, si è stabilito che tali compiti di pertinenza della SP siano in parte svolti in collaborazione con la Polizia cantonale. A tale proposito si ricorda che già l'art. 1 cpv. 2 lett. 3 della Legge sulla polizia stabilisce che quest'ultima assicura con mezzi proporzionati l'esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie, emesse dalle autorità.

Questo anche per questioni di opportunità e di sinergie ritenuto che qualora nel contesto di un accertamento di carattere amministrativo in materia di polizia degli stranieri dovessero emergere elementi di rilevanza penale la Polizia cantonale ne è immediatamente e direttamente informata e può pertanto procedere senza indugio ad ulteriori approfondimenti in tal senso in virtù della propria competenza circa il perseguimento penale. Inoltre attraverso il coinvolgimento delle autorità di polizia è preservata una certa capillarità nel controllo del territorio. Compito questo non più così evidente ai nostri tempi ritenute la mobilità della gente e l'anonimizzazione delle realtà locali.

Questa stretta collaborazione è quindi virtuosa sia dal profilo dell'ottimizzazione delle risorse sia dal profilo dell'efficacia nell'affrontare congiuntamente e a più livelli situazioni complesse e problematiche correlate a contesti delittuosi.

10. A quanto si stima ammontino i costi relativi alle verifiche per i rinnovi di permessi B e C negli ultimi cinque anni?

Non è possibile indicare una cifra complessiva per gli accertamenti svolti dalla SP e dalla Polizia cantonale in questo ambito. Tuttavia, giova rimarcare, come già accennato in ingresso alla presente risposta, che non pochi controlli hanno condotto a revocare o non rinnovare permessi a cittadini stranieri che beneficiano di prestazioni sociali senza averne diritto. Ciò che ha dunque portato a un risparmio per i cittadini residenti di questo Cantone e, in ultima analisi, per le stesse casse cantonali nonché per la collettività ivi residente.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 8 giorni di lavoro.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri



Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Cancelleria dello Stato (can@ti.ch);
- Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (stefano.mossi@ti.ch).